

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario e dal Dirigente dell'Ufficio Accreditamenti;

ritenuto di dover provvedere in merito;

DETERMINA

- di autorizzare ai fini del mantenimento dell'accreditamento nella branca di specialistica ambulatoriale di diagnostica per immagini, ai sensi dell'art. 28 bis, commi 2, 3 e 4 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., il trasferimento definitivo della struttura denominata "Fisio Estetic Center s.r.l.", da Mola di Bari (BA) in Via Gramsci n. 66, a Polignano a Mare in Via Giannoccaro 26 e Via Messa 3, con la precisazione che:
 - ai sensi del comma 4 dell'art. 28 bis, la presente autorizzazione costituisce titolo necessario e legittimante alla richiesta di autorizzazione all'esercizio per trasferimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 8/2004 e s.m.i.;
 - il provvedimento di autorizzazione all'esercizio per trasferimento, dal Comune di Mola di Bari, potrà essere adottato dal Sindaco del Comune di Polignano a Mare previa annullamento dell'autorizzazione già rilasciata (ex novo), con provvedimento prot. n. 8056 del 28/03/2014, per la medesima sede ubicata in Polignano a Mare;
 - ai sensi del comma 5 dell'art. 28 bis, la verifica dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal Regolamento Regionale n. 3/2005 e s.m.i., ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento e del mantenimento dell'accreditamento presso la nuova sede, è eseguita in modo congiunto dal Dipartimento di Prevenzione individuato ai sensi del comma 2 dell'art. 29, su richiesta del Comune di Polignano a Mare (BA), competente nel caso di specie al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per trasferimento;
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante della struttura "Fisio Estetic Center s.r.l.", con sede in Mola di Bari (BA) alla Via Gramsci, 66;
 - al Direttore Generale dell'Azienda ASL BA,;

- al Sindaco del Comune di Polignano a Mare (BA);
- al Sindaco del Comune di Mola di Bari (BA).

Il presente provvedimento:

- a) sarà pubblicato all'Albo del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria/all'Albo Telematico (ove disponibile)
- b) sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- c) sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- e) il presente atto, composto da n. 8 facciate, è adottato in originale;
- f) viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente del Servizio APS
Silvia Papini

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 1 ottobre 2014, n. 339

Disposizioni afferenti all'esercizio dell'attività vivaistica in provincia di Lecce su nuove specie ospiti di *Xylella fastidiosa*. Revoca DDS del 11 settembre 2014 n. 295 pubblicata sul BURP del 25/09/2014 n. 134.

L'anno **2014**, il giorno **01** del mese di **Ottobre** in Bari, presso la sede dell'Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Lungomare Nazario Sauro 45/47,

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
OSSERVATORIO FITOSANITARIO,**

sulla base dell'istruttoria effettuata dai funzionari responsabili, riferisce:

Vista la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi

nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità” e successive modifiche e integrazioni.

Visto l’art. 18 del d.lgs. 214/05 che recita: “Ove si accerti, nel corso dei controlli ufficiali eseguiti conformemente agli articoli 11 e 17, che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci costituiscono un rischio di diffusione di organismi nocivi, gli stessi vegetali devono formare oggetto di misure ufficiali previste all’articolo 15”.

Vista la DGR 2023/2013 che nell’adottare “Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e la eradicazione del batterio da quarantena *Xylella fastidiosa* associato al “Complesso del disseccamento rapido dell’olivo”, ha disposto per le attività vivaistiche le misure da adottare al fine di evitare la diffusione del batterio.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/87/UE del 13 febbraio 2014 relativa alle misure per impedire la diffusione nell’Unione della *X. fastidiosa*.

Vista la determinazione del Dirigente di Servizio n. 31 del 27/02/2014 che recepisce e definisce le disposizioni regionali in attuazione della la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/87/UE del 13 febbraio 2014.

Vista la DGR 580 del 2 aprile 2014 che ha adottato le Misure fitosanitarie necessarie per l’eradicazione del batterio da quarantena della *X. fastidiosa* in esecuzione del piano di azione stabilito dalla DG SANCO della Commissione Europea.

Vista la determinazione del Dirigente di Servizio n. 157 del 18/04/2014 che istituisce le aree demarcate (zone contaminate e zone tampone) a seguito del ritrovamento della *X. fastidiosa*.

Vista la Decisione di esecuzione della Commissione 2014/497/UE del 23 luglio 2014 relativa alle misure per impedire l’introduzione e la diffusione del batterio da quarantena della *X. fastidiosa*.

Vista la comunicazione del SELGE, Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. n. 24/2014 del 30

giugno 2014 relativa al rinvenimento di infezioni di *X. fastidiosa* nell’area della provincia di Lecce su piante di *Polygala mirtifolia* e *Westringia fruticosa*.

Vista la comunicazione dell’Ufficio Osservatorio Fitosanitario prot. n. 63465 del 07 luglio 2014 al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativa alla riscontrata presenza di *X. fastidiosa* su *Polygala mirtifolia* e *Westringia fruticosa*.

Vista la comunicazione del SELGE, Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. n. 33/2014 del 25 agosto 2014 relativa al rinvenimento di infezioni di *X. fastidiosa* nell’area della provincia di Lecce su piante di *Acacia saligna*.

Vista la comunicazione dell’Ufficio Osservatorio Fitosanitario prot. n. 76847 del 29 agosto 2014 al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativa alla riscontrata presenza di *X. fastidiosa* su *Acacia saligna*.

Vista la comunicazione del SELGE, Consiglio Nazionale delle Ricerche prot. n. 35/2014 del 02 settembre 2014 relativa al rinvenimento di infezioni di *X. fastidiosa* nell’area della provincia di Lecce su piante di Ginestra (*Spartium junceum*).

Vista la comunicazione dell’Ufficio Osservatorio Fitosanitario prot. n. 78715 del 05 settembre 2014 al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativa alla riscontrata presenza di *X. fastidiosa* su Ginestra (*Spartium junceum*).

Verificato un refuso nella Determinazione del 11/09/2014 n. 295 pubblicata sul BURP del 25/09/2014 n. 134, nella quale è stata inserita quale specie ospite della *X. fastidiosa* l’*Acacia longifolia* invece dell’ *Acacia saligna*.

Ritenuto necessario disciplinare la produzione e la movimentazione dei vegetali e del materiale di propagazione vegetale delle specie *Polygala mirtifolia*, *Westringia fruticosa*, *Acacia saligna* e *Spartium junceum* che sono risultate essere ospiti della *X. fastidiosa*.

Per quanto sopra riportato si propone di:
- revocare la DDS del 11/09/2014 n. 295 pubblicata sul BURP del 25/09/2014 n. 134 in quanto è stato

riscontrato un refuso nella denominazione della specie di Acacia;

- stabilire che le disposizioni riportate nella Decisione di esecuzione della Commissione 2014/497/UE del 23 luglio 2014 vengano applicate integralmente anche per le piante ed il materiale di propagazione vegetale delle specie *Polygalamirtifolia*, *Westringia fruticosa*, *Acacia saligna* e *Spartium junceum* in quanto equiparate alle piante specificate di cui al punto a) dell'art. 1 della Decisione;
- incaricare l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario ad emettere ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a specifiche situazioni riscontrate nelle aree demarcate;
- disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i..

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03

(Garanzie alla riservatezza)

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Adempimenti contabili (di cui alla L.R. n. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni)

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il funzionario Responsabile
Dr. Nicola Stingi

Il Dirigente dell'Ufficio
Dr. Antonio Guario

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/2001;

VISTA la D.G.R. 2514/2013;

RITENUTO, per le motivazioni riportate nel succitato documento e che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;

DETERMINA

- di prendere atto e di approvare quanto riportato in premessa;
- revocare la DDS del 11/09/2014 n. 295 pubblicata sul BURP del 25/09/2014 n. 134 in quanto è stato riscontrato un refuso nella denominazione della specie di Acacia;
- stabilire che le disposizioni riportate nella Decisione di esecuzione della Commissione 2014/497/UE del 23 luglio 2014 vengano applicate integralmente anche per le piante ed il materiale di propagazione vegetale delle specie *Polygalamirtifolia*, *Westringia fruticosa*, *Acacia saligna* e *Spartium junceum* in quanto equiparate alle piante specificate di cui al punto a) dell'art. 1 della Decisione;

- incaricare l'Ufficio Osservatorio Fitosanitario ad emettere ulteriori disposizioni di dettaglio in merito a specifiche situazioni riscontrate nelle aree demarcate;
- disporre che è fatto obbligo agli ispettori fitosanitari di far rispettare quanto disposto con il presente provvedimento;
- stabilire che, in caso di mancata ottemperanza alle presenti disposizioni, fatto salvo che il fatto costituisca reato, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del D. Lgs. 214/2005 e s.m.i.
- di inviare il presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dare atto che il presente atto è immediatamente esecutivo.

Il presente atto, composto di n. 4 facciate, vidimate e timbrate, è redatto in unico originale che sarà custodito agli atti del Servizio. Una copia conforme all'originale sarà trasmessa al Segretariato della Giunta Regionale. Non si invia copia all'Area Programmazione e Finanza - Servizio Ragioneria in mancanza di adempimenti contabili. Copia sarà inviata all'Assessore alle Risorse Agroalimentari e copia al Servizio proponente. Il presente provvedimento sarà pubblicato nell'albo istituito presso il Servizio Alimentazione.

Il Dirigente del Servizio Agricoltura
Dott. Giuseppe D'Onghia

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO AGRICOLTURA 10 ottobre 2014, n. 350

DGR n. 1419 del 26/9/2003 - Gestione della riserva regionale dei diritti di impianto non esercitati a seguito di estirpazione del vigneto da vino. Bando per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei diritti di impianto di prossima scadenza presenti nella riserva regionale e da utilizzare nella regione Puglia per l'impianto di vigneti da vino per la produzione di vini DOP. Ulteriore ammissione all'istruttoria tecnica degli elenchi di cui alle priorità c) e d) della Determinazione Dirigenziale del Servizio Agricoltura n. 255 del 25/07/2014.

Il giorno 10/10/2014, in Bari, nella sede del Ser-

vizio Agricoltura in Lungomare Nazario Sauro, n. 45/47,

**IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO AGRICOLTURA**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTI la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

VISTA l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA l'art. 18 del D. Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed erbacee, Dott. Domenico Campanile, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Posizione Organizzativa, responsabile del procedimento amministrativo, Sig.ra Porzia Di Bari, riferisce quanto segue:

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento OCM unica), come modificato dal Reg. (CE) 491/2009, del Consiglio, del 25 maggio 2009;

VISTO il Reg. (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, e successive modifiche recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europea e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.